SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 832)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1977

Estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, a tutte le sanzioni aventi carattere amministrativo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1975, n. 706, recante il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda, ha introdotto un nuovo, coerente ed organico procedimento per l'irrogazione e l'eventuale esecuzione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dall'inosservanza di disposizioni che, come precisa il terzo comma dell'articolo 7, erano in precedenza assistite da sanzioni penali.

Siffatto sistema, che appare pienamente rispondente a finalità di speditezza del procedimento e di celere introito delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici interessati, presenta in atto una lacuna, essendo rimasti, invece, regolati dal preesistente ordinamento i procedimenti esecutivi connessi con sanzioni sorte *ab origine* come sanzioni amministrative, eppertanto non ricompresi nella previsione della ricordata legge n. 706 del 1975.

Motivi di coordinamento e di funzionalità nonchè perplessità insorte in sede di prima applicazione in ordine alla successione delle leggi nel tempo ed all'originaria natura penale od amministrativa delle sanzioni previste, hanno indotto a predisporre l'articolo unico — che la presente relazione accompagna — onde integrare compiutamente l'ordinamento in vigore ed attuare un procedimento ed un sistema esecutivo omogeneo, per tutte le sanzioni cui, in concreto, possa conferirsi la qualificazione di « amministrative ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il procedimento per l'accertamento, l'irrogazione e la riscossione di cui agli articoli 5, primo comma, 7 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applica in tutti i casi nei quali le leggi prevedono sanzioni amministrative.

Nelle materie delegate o trasferite alle Regioni si applicano il terzo comma dell'articolo 7 ed il secondo comma del'articolo 13 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione ed ai quali deve essere presentato il rapporto di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.